



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 27 Agosto 2012
Prot. N. 29718/2012
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 372/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata dal Gabinetto del Sindaco in ordine alla richiesta di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "Rally Millefiori";

O R D I N A

- ❑ In **P.za BROLETTO (area portici)**, il giorno **30 Agosto 2012** dalle ore **14.00** sino a **termine manifestazione**, è istituito il divieto di circolazione e sosta, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli di cui all'Art. 47 del D.Lgs. 285/92.
- ❑ In **P.za della VITTORIA** dalle ore **15.00** del giorno **30 Agosto 2012** alle ore **13.00** del giorno **31 Agosto 2012**, è consentita la sosta all'interno dell'area quadrangolare delimitata da elementi lapidei (beole) normalmente destinata al transito ciclopeditoneo;
- ❑ I partecipanti alla manifestazione sono inoltre autorizzati a percorrere il seguente itinerario cittadino:
 - **P.za Vittoria** (partenza - arrivo)
 - **C.so Umberto I**
 - **C.so Adda**
 - **Via San Giacomo**
 - **Via Serravalle**
 - **P.za Ospitale**
 - **Via XX Settembre**
 - **P.za Medaglie D'Oro**
 - **V.le IV Novembre** (tratto P.za Medaglie d'Oro ÷ P.za Castello)
 - **P.za Castello**
 - **C.so Vittorio Emanuele II**
- ❑ La prescrizione riguardante il divieto di transito è inoltre da considerarsi estesa a tutte le strade che abbiano immissione diretta sui sopra indicati tratti viari.
- ❑ Si rimanda, per le specifiche competenze in materia di ordine pubblico, ogni altra eventuale nota alla locale Questura.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice



Settore 7 - Ufficio Viabilità

della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pn

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI